

FOGLIO INFORMATIVO**“CONTRIBUTO FONDO PERDUTO INTERESSI MUTUO PMI”**

ai sensi dell'art.116 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI**Credimpresa Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Roma,457 – 90139 - Palermo

Capitale Sociale al 31/12/2017 € 14.466.543

P.I.: 04761160821 - n° Iscrizione Registro Imprese: 43943

Tel: 091-6118538 Fax: 091-6120771

E-mail: info@confidicredimpresa.it Web: www.confidicredimpresa.it pec: credimpresa@legalmail.it**SEZIONE II – DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO****Destinatari.**

In data 11 ottobre 2024 è stato pubblicato l'Avviso relativo al Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n.74/2024 del 7.10.2024 che disciplina quanto deciso all'art. 4 della L.R. n. 23 del 4 luglio 2024, che regola la richiesta di agevolazioni contro il caro mutui per le imprese. In data 24.01.2025 con nuovo avviso sono state pubblicate le modifiche previste dal Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 1 del 23 gennaio 2025. Le aziende potranno presentare le domande, a partire dal 12 novembre 2024, sull'apposita piattaforma messa a punto da IRFIS s.p.a. Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese in possesso di almeno una unità operativa nel territorio siciliano. Le aziende dovranno avere pagato, entro il 31 marzo 2024, le rate scadute nel corso del 2023 per finanziamenti, per investimenti o fabbisogno di capitale circolante, erogati da banche o intermediari finanziari, ed in essere al primo gennaio 2024. L'aiuto sarà calcolato nella misura del 80 per cento dell'ammontare degli interessi pagati dalle imprese e comunque entro il limite complessivo massimo di 15 mila euro. Sono quindi ammesse al contributo:

- Micro, piccola e media impresa iscritte come attive presso nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
- essere in possesso di almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Siciliana;
- svolgere esclusivamente o prevalentemente un'attività afferente ai settori non esclusi dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2023/2831.

Non rientrano tra i destinatari dell'agevolazione:

- Imprese non iscritte in una delle Camere di Commercio Siciliane
- Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
- Imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Importo del contributo e condizioni di erogazione.

L'Agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto associato ad un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari a condizioni di mercato.

Il Contributo a fondo perduto presenta le seguenti caratteristiche:

- Importo quantificato nella misura del 80% dell'ammontare degli interessi corrispettivi a rate scadute dall'1 gennaio 2023 e sino al 30 giugno 2024 purché pagate entro la data del 30 settembre 2024;
- importo massimo: euro 15.000,00;

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'Avviso di cui sopra.

SEZIONE III - DEPOSITO DELL'ISTANZA

Con l'Avviso del 24 gennaio 2025 è stato prorogato il termine di scadenza per l'invio delle istanze, con la relativa documentazione, alle ore 17:00 del 4 marzo 2025. Le domande comprensive delle relative dichiarazioni devono essere presentate dal rappresentante legale dell'impresa intestataria del finanziamento, esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma dedicata mediante SPID (livello 2) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e devono essere sottoscritte con firma digitale del richiedente. Ciascuna impresa potrà presentare istanza relativamente ad un solo finanziamento in essere al 1° gennaio 2024 e solo se in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi.

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze e all'erogazione del contributo sono curati direttamente dall'IRFIS FinSicilia SpA, tenendo conto degli elementi dichiarati e dei documenti forniti. Le domande sono acquisite con procedimento valutativo secondo gli indici specificati nell'avviso.

SEZIONE IV – INTERVENTO DI CREDIMPRESA E CONDIZIONI ECONOMICHE

La produzione del servizio di consulenza è rivolta ai soli soci di Credimpresa Soc. Coop. In caso di impresa non socia, ai fini dell'ammissione, al costo sotto riportato dovrà aggiungersi l'importo di € 50,00 quale quota rimborsabile di capitale sociale ed € 10,00 quale tassa d'iscrizione (non rimborsabile).

Il Socio si impegna a riconoscere a Credimpresa Soc. Coop., al momento del conferimento del mandato con la sottoscrizione della lettera d'incarico

- € 200,00 (duecento) per l'attività di consulenza ed assistenza finalizzata alla presentazione on line dell'istanza attraverso il caricamento della stessa nella piattaforma web di IRFIS.

- Solo se il contributo viene deliberato, è dovuta un'ulteriore somma pari al 5% dell'importo del contributo da pagarsi al momento della pubblicazione sul sito istituzionale di IRFIS degli elenchi dei destinatari ammessi alle agevolazioni.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

DURATA DEL MANDATO

Il mandato avente ad oggetto l'attività di consulenza diretta alla presentazione della domanda tramite piattaforma web IRFIS finalizzata all'ottenimento del contributo a fondo perduto, decorrerà dalla data di sottoscrizione della lettera d'incarico in calce al presente foglio informativo.

L'attività oggetto del mandato dovrà intendersi compiuta con la presentazione dell'istanza on line attraverso la piattaforma web di IRFIS.

ISCRIZIONE A CREDIMPRESA SOC. COOP. ED AMMISSIONE DEL SOCIO

Possono essere ammessi a Socio di Credimpresa tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività ed i requisiti previsti nell'Art.5 dello Statuto Sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione, come riportato nella Sezione III.

DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il “Confidi”. L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del “Confidi” e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

OBBLIGHI DEL SOCIO

- Versamento delle quote sociali, delle commissioni e degli altri oneri come riportato all'art.10 dello Statuto sociale;
- trasmissione al Confidi dei dati e delle notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale;
- trasmissione, su richiesta del Confidi, in ogni momento e senza limitazioni, tutte le informazioni ed i documenti necessari alla presentazione ed istruttoria delle istanze di ammissione al Fondo di Garanzia ex Legge 662/96 ed alla eventuale attività ispettiva, consapevole che ai sensi del D.M. 7.05.2001 – D.Lgs. 123/98 art. 9 comma1, la mancata produzione o la produzione documentale irregolare comporta la revoca dell'intervento agevolativo, dando luogo al procedimento di revoca dell'agevolazione con la conseguente richiesta di pagamento di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo (ex artt. 7 e 8 L. 241/90);
- versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi, nonché rimborso delle spese sostenute dal Confidi per suo conto e risarcimento dei danni subiti dalla stessa e a lui imputabili.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente, dettagliatamente riportati dall'Art.10 dello Statuto, può essere escluso dal Confidi. Ai sensi dell'Art.14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

- a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 dello Statuto;
- b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di serietà e capacità imprenditoriale di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del “Confidi”;
- d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno di attuazione e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del “Confidi”. Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci disposta dallo stesso Organo Amministrativo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio potrà proporre opposizione entro e non oltre 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione. L'esclusione dalla Società comporta la perdita per il Socio escluso del diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, salva diversa e motivata statuizione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di esclusione.

RIMBORSO QUOTE RESTITUIBILI

Le quote di Capitale Sociale e gli altri contributi restituibili a norma di Statuto possono essere rimborsati solo in caso di Recesso del Socio.

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, in caso di:

- a) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- b) regolare e completa estinzione degli affidamenti concessi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, da Banche e/o altri Intermediari Finanziari, assistiti dalla garanzia del “Confidi”.

Il Socio che intende recedere dal “Confidi” deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante consegna *Brevi Manu* della richiesta di dimissione da socio. La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Inoltre, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione rilasciata dall'istituto di credito dalla quale risulti saldato il conto intrattenuto attraverso la cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso e decidere entro 60 giorni dalla richiesta. Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta e, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del “Confidi” in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore.

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del “Confidi” siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio, per statuto, ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subito dalla Società. Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 dello Statuto. Al Socio receduto spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita e delle somme che abbia versato ai sensi dell'articolo 10, dello Statuto, entrambi nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa eventuale deduzione delle frazioni di capitale e di fondo rischi assorbite da insolvenze di altri soci accertate anteriormente alla data di esclusione, nonché alla revoca delle fidejussioni prestate. Dunque, la liquidazione della quota avverrà sulla base del valore nominale ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e saranno quindi liquidate solo dopo l'approvazione del medesimo bilancio d'esercizio, nel termine di centottanta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti. In seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal socio recedente, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio presunte, potrà autorizzare restituzione parziali dell'importo versato a titolo di fondo rischi, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio per l'anno in corso. Nel medesimo modo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere qualora la richiesta di restituzione provenga da un socio che abbia estinto una o più linee di credito, mantenendone almeno un'altra. Resta salva la possibilità per il “Confidi” di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto e/o escluso ed i crediti vantati nei confronti dello stesso. È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all'applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

RIMBORSO CONTRIBUTI PUBBLICI

La richiesta dei contributi di Enti Pubblici gestiti dal Confidi, ove spettanti, deve essere effettuata dal Socio allegando la prescritta documentazione. I contributi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Credimpresa Soc. Coop. non è responsabile per eventuali ritardi o mancate erogazioni da parte della Regione Siciliana dei contributi in conto interessi previsti dalla L.R. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami dello stesso. Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a “Credimpresa soc. coop., via Roma n°457, 90139 Palermo - Ufficio Legale e Contenzioso”. Lo stesso reclamo può anche essere inoltrato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica info@confidicredimpresa.it o ufficioreclami@confidicredimpresa.it.

La procedura è gratuita per il Socio, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L'Ufficio Legale e Contenzioso evade la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Socio, qualora si ritenga insoddisfatto del reclamo presentato al Confidi, (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi), prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Socio può consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi stesso. Il Confidi mette a disposizione dei propri Soci – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l'impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti o in mancanza dal Presidente della Camera di Commercio, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del “Confidi”. Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio Arbitrale, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto ed al regolamento interno del Confidi Credimpresa Società Cooperativa, visionabili presso le sedi dello stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Socio: Impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto può essere ammesso alla compagine sociale del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi garantisce l'adempimento;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005: La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola l'impresa che ha meno di 502 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Viene considerata, invece, micro l'impresa che ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente;

Fideiussione c.d. “specifica”: è il contratto con il quale il fideiussore assume l’obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, derivante da operazioni bancarie specifiche;

Fideiussione c.d. “omnibus”: è il contratto con il quale il fideiussore assume l’obbligazione di garanzia non solo dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, ma anche per quelli che, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura;

Fondo garanzia MCC: E’ un fondo istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, gestito da MCC (Medio Credito Centrale Spa), ha lo scopo di favorire l’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI), attraverso il rilascio di una garanzia pubblica sui finanziamenti erogati dalle banche. Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese anche in forma di cooperativa, imprese artigiane e consorzi: 1.valutate “economicamente e finanziariamente sane” mediante appositi modelli; 2.appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE); 3.situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero). La domanda per accedere alla garanzia non può essere chiesta direttamente dall’impresa interessata, ma dai finanziatori quali i Confidi (intermediari finanziari), che con il loro patrimonio garantiscono l’accesso al credito alle piccole e media imprese presso le Banche o Società finanziarie.

Offerta Fuori Sede: quando la promozione ed il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa
_____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo
attentamente letto.

Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa
_____ dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo
contenuto.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____